

**REGOLAMENTO PER L'USO E
L'AFFIDAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI POGLIANO
MILANESE**

INDICE

PREMESSE	3
TITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Oggetto e riferimenti normativi	3
Art. 3 Finalità.....	3
Art. 4 Individuazione degli impianti	4
TITOLO 2 – FORME DI GESTIONE	5
Art. 6 Forme di gestione.....	5
TITOLO 3 – DELLA GESTIONE DIRETTA.....	5
Art. 7 Utilizzo degli impianti sportivi	5
Art. 8 Responsabilità.....	6
Art. 9 Obblighi a carico dei soggetti fruitori delle strutture sportive	6
Art. 10 Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.....	7
Art. 11 Comunicazioni tra le parti.....	7
Art. 12 Tariffe orarie di utilizzo delle strutture sportive	8
Art. 13 Modalità Di Pagamento	8
Art. 14 Mancato Pagamento	8
TITOLO 4 – DELL' AFFIDAMENTO IN GESTIONE.....	8
Art. 15 Affidamento in gestione degli impianti sportivi.....	8
Art. 16 Criteri di affidamento in gestione	9
Art. 17 Responsabile del procedimento	9
Art. 18 Obblighi del gestore	10
TITOLO 5 – NORME DI CARATTERE GENERALE	10
Art. 19 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività extra sportive	10
Art. 20 Controlli e sanzioni	11
Art. 21 Norma Speciale Per I Gruppi Spontanei	11
Art. 22 Revoca della concessione.....	11
Art. 23 Contributi per la promozione dello sport.....	12
Art. 24 Entrata in vigore	12

PREMESSE

Il Comune di Pogliano Milanese promuove la pratica sportiva quale veicolo di crescita, formazione ed aggregazione. La gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali avvengono tenendo conto della piena accessibilità agli stessi da parte delle fasce deboli della popolazione quali anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, diversamente abili, soggetti in condizione di disagio economico e/o privi di occupazione. Per tali categorie di cittadini sono previste forme di accesso agevolato agli impianti di cui sopra.

TITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi osservano:
 - la disciplina di cui alla Legge Regionale 14 dicembre 2006, n. 27;
 - il Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L 22 gennaio 2016, n. 9.
 - la Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016

Art. 3 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende favorire la pratica sportiva attraverso la valorizzazione e fruizione degli impianti propri e di cui ha la disponibilità. L'utilizzo e/o la gestione di essi viene affidata in via prioritaria a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità. I soggetti preposti alla gestione, siano essi Comune o soggetti terzi, devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, ricreative, motorie e didattiche anche in collaborazione con gli istituti scolastici, con particolare attenzione verso i preadolescenti e adolescenti, i disabili e gli anziani.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. L'Amministrazione comunale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva derivanti dal disposto di cui all'art. 60 lett.a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art.3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall' autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
5. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione Comunale nella promozione della pratica sportiva attraverso il migliore utilizzo degli impianti ad essa strumentali.
6. L'unità organizzativa comunale alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento è l'Area Socio Culturale.

Art. 4 Individuazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali vengono individuati come segue:

A) Centro Sportivo Comunale "Commendatore Giuseppe Moroni" all'interno del quale sono definite le seguenti strutture/zone:

- Zona calcio
- Zona polifunzionale, composta da:
 - ✓ N.1 tensostruttura comprendente un campo da gioco polivalente e relativi spogliatoi.
 - ✓ N. 1 tensostruttura comprendente due campi da gioco polivalenti e relativi spogliatoi

B) Impianti sportivi scolastici comprendenti:

- Palestra Scuola Primaria "Don Milani" di via Dante, con annessi spogliatoi e locale ricovero attrezzature;
- Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado "Anselmo Ronchetti" di via Garibaldi, con annessi spogliatoi.

2. A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

Art. 5 Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - **di preminente interesse pubblico:**
l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella

rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le scuole;

- **di interesse pubblico:**

l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

TITOLO 2 – FORME DI GESTIONE

Art. 6 Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

1. direttamente dal Comune, oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
2. mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio, individuate previo esperimento di apposite procedure pubbliche di selezione;
3. mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto solo in caso di esito infruttuoso delle procedure dianzi dette e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

TITOLO 3 – DELLA GESTIONE DIRETTA

Art. 7 Utilizzo degli impianti sportivi

1. L'Amministrazione Comunale, concede l'uso e l'accesso agli impianti sportivi in via prioritaria alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive, a gruppi sportivi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Pogliano Milanese e iscritti al Registro Comunale delle Associazioni.
 2. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi sportivi non aventi sede a Pogliano Milanese.
 3. Tutti i soggetti concessionari di cui ai punti 1 e 2 verranno di seguito chiamati "soggetti fruitori".
 4. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta all'Ufficio Sport e Cultura con le seguenti modalità:
 - ATTIVITA' CONTINUATIVE: entro il 30 giugno di ogni anno per il programma degli allenamenti e, al ricevimento dei calendari agonistici per le partite di campionato. Tale richiesta impegna il soggetto richiedente, per l'intera stagione sportiva, al pagamento delle ore richieste indipendentemente dal loro utilizzo effettivo, fatti salvi i casi di scioglimento della società sportiva o di una squadra per la quale si è chiesto l'utilizzo.
 - ATTIVITA' OCCASIONALI: almeno un mese prima dell'evento e riceverne regolare autorizzazione. Tale richiesta impegna il soggetto richiedente ad ogni utilizzo al pagamento anticipato.
 5. In caso di richieste di medesime fasce orarie da parte di più soggetti, le ASD, società o gruppi che hanno svolto attività nell'anno precedente, nella palestra e nelle fasce orarie in contenzioso, hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle ASD, società o gruppi di nuova costituzione;
- A seguire, verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. obiettivi sociali ed educativi;
2. maggior percentuale di atleti iscritti under 18 o over 60 o diversamente abili;
3. mancanza di una struttura adeguata.
4. Maggior percentuale di atleti iscritti residenti nel Comune di Pogliano Milanese;

Nel caso di concessioni temporanee, verranno privilegiati i richiedenti con sede in Pogliano Milanese e in caso di parità di requisito le priorità verranno stabilite in base alla data di presentazione della domanda.

6. L'assegnazione delle strutture e i relativi orari, sentiti i gruppi sportivi e valutate le richieste pervenute, verranno definiti dall'Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune:

- entro il 31 luglio di ogni anno per le ATTIVITA' CONTINUATIVE
- almeno 15 giorni prima dell'evento per le ATTIVITA' OCCASIONALI.

I fruitori sono comunque tenuti, entro il 30 di settembre a confermare l'utilizzo delle strutture assegnate e i relativi orari, mediante comunicazione scritta allo stesso Ufficio Sport.

7. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.

Art. 8 Responsabilità

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone;
2. I predetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato clandestinamente o con violenza. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
3. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte dei dianzi citati;
4. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rimettendo le spese a carico dei soggetti responsabili.

Art. 9 Obblighi a carico dei soggetti fruitori delle strutture sportive

1. I soggetti fruitori devono essere in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni dettate dalle proprie Federazioni o Enti Sportivi di appartenenza.
2. L'autorizzazione all'uso della struttura si intende solo per l'attività sportiva per la quale è stata concessa in uso. Ogni altro diverso utilizzo, anche occasionale, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, così come meglio specificato all'articolo 7 del presente regolamento.

3. Copia delle chiavi di accesso verrà consegnata al Presidente o "Referente", il quale potrà duplicarle comunicando all'Ufficio Sport il nominativo delle persone che le avranno in custodia.
L'accesso alle strutture è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se presente almeno uno dei propri istruttori, allenatori, dirigenti, educatori, insegnanti o, nel caso di gruppi amatoriali, solo se presente almeno uno dei soggetti dichiaratisi "referenti"/ "responsabili" dei predetti gruppi.
L'elenco nominativo dei soggetti di cui sopra (persone maggiorenni), dovrà essere consegnato ogni anno sottoscritto dal Presidente o "Referente", all'Ufficio Sport del Comune.
4. Di norma, i praticanti l'attività sportiva, potranno accedervi quindici minuti prima dell'inizio degli allenamenti e un'ora prima dell'inizio delle partite amichevoli o di campionato.
Le palestre dovranno essere lasciate libere entro l'orario di cessazione della concessione di utilizzo; gli spogliatoi il prima possibile e comunque entro mezzora dal termine della concessione di utilizzo. E' fatto obbligo rispettare gli orari concordati.
5. I soggetti fruitori dovranno provvedere all'accensione ed allo spegnimento degli impianti di illuminazione delle strutture concesse in uso.
Al termine dell'utilizzo è obbligatoria la chiusura degli accessi ai campi, agli spogliatoi e ai cancelli di ingresso principali (cancello di ingresso di via Camillo Chiesa per le tensostrutture inserite nel Centro Sportivo, cancello di ingresso di via Dante Alighieri per la palestra della scuola primaria, cancello di ingresso di via Garibaldi per la palestra della scuola secondaria di primo grado). E' obbligatorio altresì provvedere alla chiusura di finestre o di eventuali altri accessi secondari.
6. I soggetti fruitori devono assicurarsi che le persone che accedono al terreno di gioco o di esibizione, indossino calzature pulite e idonee al tipo di pavimentazione.
7. I soggetti fruitori possono eseguire qualsiasi intervento utile e funzionale allo svolgimento dell'attività agonistica senza però apportare modifiche alle strutture concesse in uso.
8. Sono altresì tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale l'opportunità di eseguire interventi di piccola o grande manutenzione che si rendessero necessari e a richiedere l'autorizzazione ad effettuare interventi o acquisti che modifichino le strutture o quanto collocato presso l'impianto. L'Amministrazione Comunale, per tramite dell'Ufficio competente, ricevuta la richiesta ed effettuata la necessaria istruttoria interna, invierà tempestivamente il relativo riscontro con l'autorizzazione o il diniego a procedere; fino all'ottenimento di tale riscontro non potranno operarsi alcune modifiche.
9. E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, ripristinare le attrezzature e ogni altro accessorio utilizzato e mantenere le condizioni di pulizia e di igiene delle strutture e dei servizi consoni al rispetto del luogo. In particolare le associazioni che utilizzano le tensostrutture del Centro Sportivo devono occuparsi delle pulizie ordinarie e della cura del verde antistante le tensostrutture stesse, presentando ad ogni inizio stagione all'Amministrazione Comunale un calendario condiviso per l'effettuazione delle stesse.
10. E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle strutture sportive, salvo specifiche autorizzazioni.
11. E' vietato fumare all'interno delle strutture.
12. E' fatto obbligo pagare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale entro i termini e le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento. In caso di morosità non sarà concesso l'utilizzo delle strutture per prenotazioni successive nel caso di attività occasionali e negli anni successivi, nel caso di attività continuative, fino alla regolarizzazione del debito.

Art. 10 Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Nella gestione diretta delle strutture sportive, sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

1. Fornitura e pagamento delle utenze;
2. Manutenzione straordinaria e ordinaria delle strutture, ivi compresa la loro messa a norma secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza.
3. Controlli periodici delle strutture e controlli circa il rispetto del presente regolamento;

Art. 11 Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e soggetti fruitori e viceversa, dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere regolarmente protocollate. Le stesse possono essere anticipate via e-mail all'Ufficio Sport.

Art. 12 Tariffe orarie di utilizzo delle strutture sportive

Per l'uso degli impianti sportivi, i soggetti fruitori sono tenuti al pagamento di tariffe orarie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nel piano delle tariffe dei servizi a domanda individuale, che conterranno tariffe agevolate per le sole associazioni sportive dilettantistiche e non a scopo di lucro con sede in Pogliano Milanese, regolarmente iscritte all'albo delle associazioni di Pogliano Milanese, attive sul territorio comunale con proposte di attività sportive ai cittadini poglianesi e che dimostrino di avere atleti residenti in Pogliano Milanese in percentuale almeno pari al 51%.

Art. 13 Modalità Di Pagamento

I soggetti fruitori che svolgono attività continuativa, provvedono al pagamento delle tariffe orarie della stagione sportiva (settembre/giugno), in base alle ore richieste ad inizio stagione sportiva, così come indicato all'articolo 7 (anche se non usufruite), in due rate, di cui la prima entro dicembre e la seconda entro fine luglio dell'anno solare successivo.

I soggetti fruitori che accedono alle strutture sportive in modalità non continuativa, provvedono al pagamento della tariffa dovuta contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di utilizzo.

Art. 14 Mancato Pagamento

In caso di mancato pagamento entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento, trascorsi altresì i termini dilatori assegnati a seguito di sollecito scritto, viene avviata, dal competente Ufficio Sport del Comune, procedura di riscossione coatta e di interdizione del soggetto debitore all'utilizzo delle strutture sportive comunali.

TITOLO 4 – DELL' AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Art. 15 Affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. Qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisasse l'opportunità, tutte o parte delle strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite mediante concessione esterna;
2. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, federazioni sportive, enti di promozione sportiva che

perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, preferenzialmente che dimostrino un radicamento sul territorio e una capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua mediante procedura ad evidenza pubblica.
4. La durata dell'affidamento in gestione viene stabilita dall'Amministrazione Comunale;
5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i ripristini quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Le spese di gestione, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, saranno corrisposte dal gestore secondo le modalità e i vincoli di cui all'atto di concessione.
6. Al concessionario spetta, salvo diversi accordi contenuti nell'atto di concessione :
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall' Ufficio Sport;
7. La manutenzione ordinaria e le utenze, salvo diverse disposizioni contenute nei capitoli e negli avvisi pubblici finalizzati alla selezione del concessionario, sono da ritenersi a carico di quest'ultimo;
8. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune su proposta del gestore. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
9. **IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI:**

Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al presente articolo.

Art. 16 Criteri di affidamento in gestione

1. Negli affidamenti di cui al precedente art. 15 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:
 - a. esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - b. esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - c. radicamento sul territorio comunale;
 - d. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - e. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - f. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - g. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
 - h. qualità e modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso e di eventuali servizi complementari;
 - i. compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - j. progetto tecnico di gestione dell'impianto;

- k. valutazione della convenienza economica dell'offerta;
 - l. assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
 - m. tariffe praticate e prezzi d'accesso;
 - n. interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
2. Fatti salvi i criteri di assegnazione dal **punto a.** al **punto k.** di cui al precedente comma, negli affidamenti di impianti sportivi di minori dimensioni dovrà, in ogni caso, essere attribuito un peso preponderante ai seguenti elementi:
- ✓ Esperienza nella gestione della struttura interessata;
 - ✓ Il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento;
 - ✓ Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
 - ✓ La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
 - ✓ Privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati all'art. 6 lettera b) aventi sede nel territorio del Comune;

Art. 17 Responsabile del procedimento

1. Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi provvede l'Area Socio Culturale;
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dalla predetta competente Area sulla base delle norme di cui alla legge 23/1996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche;
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale;
4. Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate;
5. La Giunta comunale definisce con proprio atto:
 - a) la ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Art. 18 Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori;
4. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa per responsabilità verso terzi. Una copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte dal gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale nei termini da questa fissati.

5. La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
6. I soggetti che volessero accedere agli impianti sportivi dati in gestione a terzi, sono tenuti ad inoltrare richiesta ai rispettivi gestori;
L'accesso agli impianti sportivi dati in gestione a terzi è comunque riservato in via prioritaria alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Pogliano Milanese. Gli impianti potranno comunque essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Pogliano Milanese;
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, con congruo anticipo, l'utilizzo degli spazi sportivi in gestione per manifestazioni proprie, di interesse pubblico o dalla stessa patrocinate.

TITOLO 5 – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 19 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività extra sportive

1. Gli impianti sportivi, se gestiti direttamente, possono essere eccezionalmente utilizzati per iniziative extra sportive occasionali che siano compatibili con le caratteristiche dell'impianto, da società, associazioni o gruppi sportivi, ricreativi, sociali radicati nel territorio, nel caso in cui trattasi di attività di alto valore sociale/culturale, dichiarato tale dall'Amministrazione Comunale, mediante adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale. Se concessi in gestione a terzi, oltre alla adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, necessiterà un formale accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.

Art. 20 Controlli e sanzioni

1. Il controllo sugli impianti, attrezzature e apparecchiature di proprietà del Comune di Pogliano Milanese, sia gestite direttamente che affidati in gestione a soggetti terzi, è di competenza dell'Ufficio Sport, dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Locale, ognuno con riguardo alle proprie competenze.
2. In caso di abuso, di utilizzo in giorni ed orari non autorizzati preventivamente o uso improprio delle strutture, verranno applicate, a danno dei fruitori o dei gestori delle stesse, che si fossero resi responsabili di tali azioni, sanzioni pecuniarie da 50€ a 500€ a seconda della gravità del fatto, o sanzioni disciplinari fino al decadimento dalla possibilità di utilizzo delle strutture stesse o, se del caso, alla revoca della concessione della gestione.

Nello specifico verrà comminata una sanzione:

- ✓ pari a € 50,00 per mancato spegnimento degli impianti di illuminazione della struttura concessa in uso o in gestione.
- ✓ pari a € 50,00 per mancata chiusura degli accessi ai campi, agli spogliatoi e ai cancelli di ingresso principali (cancello di ingresso di via Camillo Chiesa per le tensostrutture inserite nel Centro Sportivo, cancello di ingresso di via Dante Alighieri per la palestra della scuola primaria, cancello di ingresso di via Garibaldi per la palestra della scuola secondaria di primo grado), o per mancata chiusura di eventuali altri accessi secondari – fatto salvo il risarcimento per eventuali danni che dovessero verificarsi per ingressi abusivi;

- ✓ pari a € 50,00 per mancato rilascio entro l'orario di cessazione della concessione di utilizzo: per quanto riguarda gli spogliatoi il prima possibile e comunque entro mezzora dal termine della concessione di utilizzo.
- ✓ pari a € 100,00 in caso di mancato spegnimento dell'impianto di riscaldamento;
- ✓ pari a € 100,00 per ogni utilizzo in orario non autorizzato;
- ✓ pari a € 200,00 per ogni ora di utilizzo in giorno non autorizzato;
- ✓ pari a € 500,00 per uso improprio della struttura
- ✓ pari al danno subito per eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature;

3. Nelle strutture, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia, potranno essere installati sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi.

Art. 21 Norma Speciale Per I Gruppi Spontanei

Il Comune, proprietario degli immobili, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso delle palestre sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

Gli stessi dovranno provvedere al pagamento delle tariffe in vigore al momento dell'utilizzo e a stipulare polizza infortuni e polizza di responsabilità civile verso terzi e verso cose adeguata alla attività sportiva svolta, al numero dei componenti il gruppo spontaneo e alla durata temporale di utilizzo della struttura sportiva.

Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, in cui dichiara di aver informato i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a loro carico e di tutti i presenti nella palestra in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 22 Revoca della concessione

1. La revoca della concessione degli impianti è disposta per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti e specificamente:

- Per violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- Per le ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- Per lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive e per attività sportive non autorizzate;
- Per la violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico da cui sia scaturita l'irrogazione al concessionario di una sanzione amministrativa o penale;

2. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni;

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione/contratto per motivi di pubblico interesse senza che il gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 23 Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio comunale;
2. Il Comune, compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport;
3. Per la concessione dei contributi si applicano i vigenti regolamenti comunali.
4. Il procedimento è di competenza dell'Area Socio Culturale.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di adozione;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi valgono le vigenti disposizioni normative in materia.
